

Raccolta n. 1645

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE/ NON AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA

DICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantotto, il giorno

del mese di

9-2-1988

in Roma Via del Corso n. 303

Davanti a me Dottor Maria Emanuela VESCI, Notaio in Roma,

scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Ve

letri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, aver

dovi i componenti, d'accordo fra loro e col mio consenso, ri-

nunciato

sono presenti

i signori:

Dr. Antonino NICOLETTI, nato a Palermo il 20 marzo 1930, resi

dente a Roma Passeggiata di Ripetta 19, consulente finanziaria

rio, CF. NCL NNN 30C20 G273I;

Dr. Paolo TALLARIGO, nato a Siena il 5 giugno 1906, residente

a Roma Via G.B. Martini 2, ambasciatore in pensione, CF. TLL

PLA 06H05 I726X;

Prof. Domenico VOLTINI, nato a Gradoli il 10 marzo 1938, resi

dente a Roma Via Cosimo Giustini 12, professore universita

rio, CF. VLP DNC 38C10 E1260;

Thomas SIMMONS, nato a Montreal (CANADA) il 7 gennaio 1956,



66-99

Registrato al
n. 9918
serie 13

~~IL DIRETTORE~~

Life	50.000 / 100.000
------	------------------


di cui INVIA L.

88. 2 28


L CASIERE

3

3



Foglio n.
IL CONSERVATORE DELEGATO



residente a Cortona Case Sparse 702, dottore in Scienze Politiche, CF. SMM TMS 56A07 Z401M. .

Detti comparenti, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, cittadini italiani, come mi confermano, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: _____

_____ 16/ _____ Art. 1 _____

E' costituita l'Associazione denominata "AMREF ITALIA" (African medical and Research Foundation/Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca), con sede in Roma, Via Pomarancio n. 3, non avente scopo di lucro.

_____ Art. 2 _____

L'Associazione si propone gli scopi ed è retta dalle norme di cui allo Statuto che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti e previa sottoscrizione degli stessi e mia, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale. _____

_____ ARTICOLO 3 _____

Sono Organi dell'Associazione: _____


- l'Assemblea dei soci; _____
- il Consiglio Direttivo; _____
- il Presidente; _____
- due Vice-Presidente; _____
- il Collegio dei Proviviri. _____

_____ ARTICOLO 4 _____

I poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai ter

2
Foglio n.

IL CONSERVATORE DELEGATO



zi ed in giudizio spettano al Presidente; il presidente nominato nel presente atto costitutivo dura in carica un anno ai sensi dell'articolo 21 (Norma Transitoria) dello Statuto.

In caso di sua assenza o impedimento, ne assumono le funzioni a tutti gli effetti due Vice Presidenti.

ARTICOLO 5

A norma dell'articolo 11 dello Statuto, viene eletto il primo Consiglio Direttivo composto di quattro membri, in persona dei signori:

(4) Antonino NICOLETTI, Paolo TALLARIGO, Domenico VOLPINI e Thomas SIMMONS.

I presenti nominati alle cariche suddette accettano le cariche conferite.

Il Consiglio Direttivo nomina contestualmente come Presidente Paolo TALLARIGO, come Direttore Generale Thomas SIMMONS, come primo Vice Presidente Antonino (5) NICOLETTI e come secondo Vice Presidente Domenico VOLPINI, che accettano la carica.

Ai sensi della norma transitoria dello Statuto (articolo 21) le cariche conferite hanno la durata di un anno.


ARTICOLO 6

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Tutte le spese del presente atto dipendenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte dat

3
Foglio n.
IL CONSERVATORE DELEGATO



tiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da
me, ma da me letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo
e con me Notaio lo sottoscrivono.

Occupi tre facciate e righe cinque della presente di un fo-
glio

- 1) anello le quattro ferale
do "ma" a "fu" n. 10
- 2) off. 1/2 "di anello"
- 3) anello "restitu" e "sotto"
"A. 10 n. 10"
- 4) off. 1/2 "di anello"
- 5) off. 1/2 "di anello"
- 6) off. 1/2 "di anello" e "sotto"
"A. 10 n. 10"

Il loro fondo si offrendo per
forale con cui si anellano
europe, fiale

Antenna M. 10 n. 10

Paolo T. 10 n. 10

Domenico T. 10 n. 10

Thomas Simon.

EIFICA

L. 25000

16000

ultura

registro

3284

ato


shivio

4000

500

ALE L. 90,500

IL NOTAIO



Foglio n.

IL CONSERVATORE DELEGAT



legato "A" al n. 5825-1645 di repertorio

STATUTO

Articolo 1

È costituito un organismo non governativo senza fini di lucro denominato "AMREF ITALIA" (African Medical and Research Foundation/Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca).
Esso si costituisce in associazione in conformità degli articoli 14- 42 del Codice Civile.

Esso ha sede in Roma, Via Pomarancio n. 3

Articolo 2

L'Associazione ha come scopo lo sviluppo degli studi e della ricerca sui problemi Africani nel campo medico, scientifico e culturale e la promozione di attività per l'aiuto e l'assistenza alle popolazioni Africane.

Essa si propone di inserirsi nel quadro programmatico deliberato dalla Legge 26-2-1987 n. 49.

Articolo 3

Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione farà riferimento alla African Medical and Research Foundation, P.O. Box 30125, Nairobi, Kenia e alle sue associate i cui scopi e metodi fa propri.


Articolo 4

A tal scopo l'Associazione potrà:

a) promuovere, appoggiare e gestire attività destinate al miglioramento della salute pubblica e dei servizi sanitari in A



Foglio n.
IL CONSERVATORE DELEGATO



frica;

b) Promuovere l'educazione e la formazione di medici in Africa e verificare le capacità cliniche di medici, scienziati ed individui occupati in Africa in attività compatibili con gli scopi della Associazione.

c) incoraggiare, sostenere ed effettuare costruzioni e mantenere strutture necessarie per l'attuazione dei propri scopi;


d) diffondere le conoscenze nei vari campi scientifici, culturali e sanitari, compresi i risultati di ricerche, tramite il sostegno ed il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi e seminari e la pubblicazione o l'appoggio a pubblicazioni che riguardano queste conoscenze e contribuiscono all'attuazione degli scopi dell'Associazione;

e) concedere borse di studio ed effettuare elargizioni a persone fisiche e giuridiche ed organizzazioni educative, scientifiche, mediche e di ricerca in campi pertinenti agli scopi dell'Associazione, sempre che tale assistenza sia offerta a persone od organizzazioni le cui attività non siano a scopo di lucro;

f) acquistare, affittare o permutare o comunque ottenere in proprietà beni mobili ed immobili in Africa sempre che queste proprietà siano di appoggio all'attuazione degli scopi dell'Associazione;

g) formare, sostenere, promuovere qualsiasi associazione, istituzione, fondo o trust i cui scopi siano affini a quelli

Foglio n.
IL CONSERVATORE DELEGATO



dell'Associazione.

h) collaborare o fondersi con altre istituzioni, associazioni o enti i cui scopi siano del tutto compatibili con quelli dell'Associazione.

i) sollecitare ed ottenere donazioni, proprietà o servizi per raggiungere i propri scopi.

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione eviterà in modo assoluto di intervenire o interferire in questioni di carattere politico nei paesi assistiti.

Articolo 5

Le entrate non patrimoniali della Associazione, dedotte le spese per il personale eventuale e le spese amministrative, potranno essere devolute per un massimo del 10% a scopi di promozione e rappresentanza, mentre il 90% sarà destinato al diretto raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Associazione, specificatamente per i Paesi in via di sviluppo.

Articolo 6

L'Associazione potrà servirsi dell'opera di personale retribuito a livello dirigenziale, amministrativo ed esecutivo, direttamente assunto o messo a disposizione da enti associati o non.


Articolo 7

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;



Foglio n.
IL CONSERVATORE DELEGATO



- il Presidente;
- due Vice-Presidenti;
- Il Collegio dei Probiviri;

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori e/o da una Società di revisione, entrambi nominati o designati dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai membri spetta solo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo delibererà i gettoni di presenza o il compenso spettante ai Revisori dei Conti, se nominati, o alla Società di revisione che effettuerà il controllo dell'Amministrazione.

L'Associazione non potrà usufruire delle prestazioni professionali di società o studi nei quali i membri del Consiglio Direttivo o i Revisori dei Conti e i Soci aventi diritto a voto in assemblea abbiano un interesse superiore al 2%, a meno che la prestazione non sia gratuita.


Articolo 8

I soci possono essere:

- Soci fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;

Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione dell'Associazione che abbiano aderito-en

Foglio n.
IL CONSERVATORE DELEGATO





tro il

I Soci Ordinari sono tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, enti, società ed associazioni) che si impegnano a rispettare il vigente statuto.

L'Ammissione, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento delle quote associative.

I Soci Onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere che si sono distinte nel campo della cooperazione internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo. Possono essere Soci Onorari anche personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea. I Soci Onorari potranno essere presenti alle Assemblee ma senza diritto di voto.

La qualità di socio si perde:

per comportamento che rechi nocimento all'associazione o contrario a quanto espresso nel presente Statuto;

per dimissioni.


La cessazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e, nel caso

ad su parere del Collegio dei Probiviri.

I soci oggetto di radiazione devono riceverne avviso scritto.

Foglio n.

IL CONSERVATORE DELEGATO



Diritti e doveri dei Soci:

- I Soci hanno il diritto di partecipare all'Assemblea ed alle sue deliberazioni mediante votazione ed a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione;
 - Il voto può essere espresso mediante delega scritta conferita ad un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può ricevere più di una delega;
 - i soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annua secondo la misura e le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
- Gli Associati sono altresì tenuti al rispetto ed osservanza del presente Statuto e delle decisioni deliberate dai competenti organi dell'Associazione.
- I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale perdono il diritto di voto all'Assemblea.

Articolo 10-


L'Assemblea Generale.


L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

In via ordinaria l'Assemblea si riunisce una volta l'anno su convocazione del Presidente e con un preavviso di almeno 30 giorni contenente il relativo ordine del giorno.

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci.

Foglio n. 10
IL CONSERVATORE DELLA





L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione quando vi sia presente la metà dei soci più uno; in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno a distanza di almeno due ore, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea Generale delibera in merito alla Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e sulle iniziative programmate; al conto consuntivo e il bilancio preventivo riferiti all'annuale gestione dell'Associazione coincidente con l'anno solare.

Provvede alla elezione delle cariche sociali.

Salvo in casi in cui sia prevista una maggioranza diversa e qualificata le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti (esclusi gli astenuti).

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza semplice, è costituito da cinque a tredici membri, ne fa parte di Diritto il Direttore Generale di African Medical and Research Foundation di cui al superiore articolo 3

Elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio

Foglio n. 11
IL CONSERVATORE DELEGATO



Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o dei due Vice Presidenti congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo programma le iniziative e compila la relativa relazione da sottoporre all'Assemblea; compila i bilanci preventivo e consuntivo; determina l'ammontare delle quote associative; delibera sull'ammissione dei soci e designa i soci Onorari.

Al Consiglio spettano la gestione e amministrazione dell'Associazione nel modo più ampio e pertanto potrà acquistare, vendere, permutare immobili e beni mobili, accettare elargizioni, donazioni, conferimenti e compiere ogni operazione, anche bancaria o creditizia per il buon andamento dell'Associazione.

Articolo 13


Il Presidente

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza dello Statuto e sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea Ordinaria dei Soci ed eventuali Assemblee Straordinarie.

Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, può

Foglio n. 12
IL CONSERVATORE DELEGATO



ARCH.

convocare l'Assemblea Straordinaria specificandone l'ordine del giorno. Egli dovrà comunque convocarla entro tre mesi nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

Articolo 14

I Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i Consiglieri il Primo ed il Secondo Vice Presidente che durano in carica quanto il Consiglio stesso.

I Vice Presidenti possono, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Il primo Vice Presidente ha anche funzioni di segretario-tesoriere.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora il controllo della gestione dell'Associazione non sia demandata ad una Società di revisione, potrà essere eletto il Collegio dei Revisori, composto di tre membri e nominato dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Revisori vigilano sull'andamento economico e finanziario della Associazione e controllano la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendo un'apposita documentazione relazione sugli annuali bilanci, consuntivo e di previsione.

Foglio n. 13
IL CONSERVATORE DELEGATO



ne.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea Generale e sono invitati a partecipare a quelle del Consiglio Direttivo quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'affidamento del controllo dell'attività da parte di una società di revisione anche in presenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 16

tutti gli atti aventi contenuto economico e finanziario (compresi pagamenti di somme, accettazione di elargizioni, sottoscrizione di contratti comportanti obbligazioni per l'Associazione, acquisizione di immobili o mobili registrati, emissione o girate di assegni o titoli di credito di qualsiasi natura, concessione di garanzie reali e personali) saranno sottoscritti dal Presidente, o in sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, congiuntamente al Direttore Generale o dai loro rappresentanti legalmente delegati.

Articolo 17

Il Collegio dei Probiviri


Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dalla Assemblea Generale anche tra i non soci.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri verifica che gli altri organi della



Foglio n. 14
IL CONSERVATORE DELEGATO



Associazione operino nel rispetto dello Statuto e secondo i mandati ricevuti dall'Assemblea Generale dei Soci, cui riferisce annualmente con una relazione scritta.

Ad esso sono demandate le controversie che potessero nascere fra l'Associazione e i Soci o fra i vari organi dell'Associazione.

Articolo 18

Patrimonio e Finanziamenti.

Il Patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai beni mobili ed immobili di sua proprietà, comunque acquisiti;

- dalle quote associative, dai finanziamenti pubblici e privati, da donazioni, doni, lasciti, contributi e da ogni altra erogazione consentita dalla legge.

L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'Anno Solare.

Lo schema del conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, dovrà essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.


Articolo 19

Modificazioni dello Statuto.

Le modifiche statutarie sono proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci che delibera in merito con la maggioranza dei soci presenti.

15

Foglio n.
IL CONSERVATORE DELEGATO



Le modifiche di statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti all'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 20

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla Assembleia soltanto se sono presenti i tre quarti dei Soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti e votanti.

L'Assemblea delibera, in caso di avvenuto scioglimento della Associazione, sulla destinazione dei beni patrimoniali mobili ed immobili, estinto il passivo.

Tale destinazione potrà essere disposta soltanto a favore di Enti Morali.

Articolo 21


Norma transitoria

Nell'atto costitutivo potrà essere eletto un Consiglio Direttivo di tre membri

Il Consiglio Direttivo Transitorio potrà durante la sua vigenza, cooptare altri membri fino a un massimo di sette.

Gli organismi eletti nell'atto costitutivo durano in carica un anno e hanno il compito di promuovere l'adesione di nuovi soci e di convocare l'Assemblea Generale per l'elezione degli organi ai sensi di statuto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le



Autore: Mario Motta
Redattore: Mario Motta


16
Foglio n.
IL CONSERVATORE DELEGATO




norme di legge in materia.

107

Autunno Manti Melli
Pescio Tallarico
Domenico Volpini
Thors Gennaro.



17
Foglio n.
IL CONSERVATORE DELEGATO



Rich. n° 4613 del 19/3/2015



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
di ROMA

La presente fotocopia, che consta di n. 18 facciate,
compresa la presente, è conforme all'originale. -----

Si rilascia in carta esente da bollo ai sensi dell'art. 5 del
D.P.R. 642/1972.

Roma, li 25 MAR. 2015

Il Capo dell'Archivio

PER IL SOVRINTENDENTE
IL CONSERVATORE
Dott.ssa Maria Cristina Pacetti

[Handwritten signature]

